

(N. 728)

# SENATO DELLA REPUBBLICA

## DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro degli Affari Esteri**

(SFORZA)

di concerto col **Ministro delle Finanze**

(VANONI)

col **Ministro della Marina mercantile**

(SARAGAT)

col **Ministro dei Trasporti**

(CORBELLINI)

col **Ministro del Commercio con l'Estero**

(BERTONE)

col **Ministro di Grazia e Giustizia**

(GRASSI)

e col **Ministro dell'Interno**

(SCELBA)

**NELLA SEDUTA DEL 24 NOVEMBRE 1949**

---

Ratifica ed esecuzione dei seguenti accordi conclusi a Mosca, fra l'Italia e l'Unione delle Repubbliche Sovietiche Socialiste, l'11 dicembre 1948:

- a) Trattato di commercio e navigazione;
  - b) Statuto giuridico della rappresentanza commerciale dell'Unione Repubbliche Sovietiche Socialiste in Italia;
  - c) Protocollo di firma.
-

ONOREVOLI SENATORI, — Allo scopo di disciplinare un importante settore delle relazioni tra l'Italia e l'U.R.S.S. è stato firmato a Mosca l'11 dicembre 1948 dall'onorevole Ugo La Malfa, Capo della Delegazione italiana, e dal signor Mikoian Anastas Ivanovich, Ministro del Commercio estero dell'U.R.S.S. e capo della Delegazione sovietica, un Trattato di commercio e navigazione, al quale sono allegati uno Statuto giuridico della rappresentanza commerciale dell'U.R.S.S. in Italia, ed un Protocollo, ambedue firmati nella stessa data e dagli stessi plenipotenziari.

Il Trattato è destinato a sostituire quello firmato il 7 febbraio 1924, che aveva perduto la sua efficacia con lo stato di guerra e che la Russia non ha chiesto di rimettere in vigore in virtù dell'articolo 44 del Trattato di Pace. Nel corso dei lavori di preparazione del Trattato si è dunque costantemente tenuto presente che esso è destinato a ristabilire i vecchi legami con l'Unione sovietica e ad aprire una fase importante nei rapporti fra l'Italia e il mondo economico orientale, sinora molto limitati e non affidati ad un sistema permanente.

L'articolo 1, la cui elaborazione fu particolarmente faticosa data la numerosa serie di proposte e controproposte delle due Parti, è il risultato delle opposte tendenze delle due delegazioni, una delle quali (la Russa) chiedeva per la materia attinente al commercio l'applicazione incondizionata della clausola della nazione più favorita, mentre l'altra (l'Italiana) era propensa all'adozione di un criterio più largo, basato sul trattamento non meno favorevole di quello riservato ai nazionali, criterio che evidentemente avrebbe meglio assicurato una perequazione delle reciproche concessioni. L'accordo avrebbe potuto raggiungersi condizionando l'applicazione della clausola della nazione più favorita ad un criterio di stretta reciprocità e di limitare ogni concessione al trattamento accordato in concreto dall'altra Parte nella medesima materia; ma la proposta italiana in questo senso non essendo stata accolta, si decise di concordare il testo dell'articolo 1 del Trattato in conformità dell'articolo 1 del Trattato svizzero-sovietico del 17 marzo 1948. Si è infatti adottato il principio del trattamento reciprocamente benevolo fra le parti in materia commerciale,

principio che seppure molto generico non potrà portare tuttavia ad una inaccettabile disparità di trattamento fra i due Paesi.

Il principio del trattamento reciprocamente benevolo è limitato alla sola materia commerciale, disciplinata dagli articoli compresi fra l'1 e il 9. Il Protocollo annesso al Trattato chiarisce, nella sua prima parte, che il principio della libertà degli scambi, sancito all'articolo 7, non esclude la possibilità, per ciascun contraente, di adottare misure contingenti, purchè non ne derivino discriminazioni a danno dell'altra Parte.

Della materia relativa alla navigazione si occupano invece specificamente gli articoli dal 10 al 15, nei quali è stato accolto senz'altro il trattamento della nazione più favorita, salve talune esclusioni per noi tradizionali concernenti l'esercizio dei servizi portuali e del cabotaggio, e salva l'applicazione del trattamento riservato alle navi nazionali per l'aiuto e l'assistenza necessarie in caso di naufragio ed avaria. La seconda parte del Protocollo sopra menzionato esclude che i benefici concessi alle navi delle due parti dal primo comma dell'articolo 10, possano essere invocati da ciascuno dei contraenti nel caso in cui questo non accordi gli stessi benefici all'altro.

Il regime della nazione più favorita trova pure accoglimento in materia di tributi interni, di transito e di trasporto, riguardo ai quali la Delegazione italiana, in sede di trattative, ha ritenuto che l'applicazione incondizionata di tale clausola non sarebbe stata pregiudizievole per gli interessi nazionali. Tuttavia anche in questa materia non sono mancati temperamenti ed eccezioni, di cui taluni di portata notevole. In particolare è da osservare che non si fanno rientrare nell'ambito di applicazione della clausola non solo i vantaggi occorrenti per facilitare i rapporti di frontiera o derivanti da unioni doganali, ma anche quelli concessi a territori eventualmente affidati in amministrazione fiduciaria (articolo 20).

Per quanto riguarda le clausole di stabilimento, occorre rilevare che non si è potuto giungere ad un regolamento in genere dell'esercizio delle attività economiche svolte dai cittadini di ciascun Paese nei territori dell'altro, per motivi analoghi a quelli che non hanno consentito di concordare la clausola della na-

zione più favorita in materia di commercio. Anche in questo caso è stato giudicato utile il ricorso ad una norma analoga contenuta nel sopra citato Trattato svizzero-sovietico, relativo soltanto al riconoscimento reciproco delle società, delle persone giuridiche, e del diritto di adire i tribunali dei due Paesi (articolo 19).

Non essendo regolato dal Trattato l'esercizio di attività economiche da parte dei cittadini di ciascun Paese nei territori dell'altro in Italia trova al riguardo applicazione l'articolo 16 delle disposizioni preliminari di Codice civile, il quale ammette lo straniero a godere di tutti i diritti attribuiti ai cittadini, purchè tali diritti non abbiano contenuto politico, e purchè sussista la condizione di reciprocità.

Degno di rilievo è l'articolo 21 del Trattato, nel quale è regolata la materia arbitrale relativamente ai contratti commerciali. Circa le clausole arbitrali è da notare che, è stato definitivamente convenuto di adottare il principio già accolto nel vecchio Trattato del 1924, relativo all'incondizionata validità delle clausole arbitrali. Circa l'esecuzione, sono precisate le condizioni per farvi luogo riducendole alle due più importanti e cioè alla definitività della decisione e alla sua non contraddizione con l'ordine pubblico del Paese in cui l'esecuzione è richiesta.

L'ultimo articolo prevede che il Trattato avrà la durata di cinque anni, ma se nessuna parte notificherà la propria esplicita volontà di farne cessare gli effetti alla data prevista, esso sarà tacitamente ed automaticamente rinnovato fino allo scadere di un anno dal giorno in cui uno dei due Stati contraenti lo avrà denunziato. Lo stesso articolo prevede anche lo scambio delle ratifiche da effettuarsi a Roma, e il giorno in cui il Trattato entrerà in vigore, giorno che coinciderà con quello medesimo dello scambio delle ratifiche.

Come si è visto, è allegato al Trattato uno Statuto giuridico della Rappresentanza commerciale dell'U.R.S.S. in Italia che disciplina una situazione di fatto già esistente. L'articolo 1 dello Statuto indica le funzioni della Rappresentanza commerciale, in conformità a quanto dispone in materia la legge sovietica. L'articolo 2 regola le immunità e i privilegi diplomatici di cui godono gli uffici commerciali della Rappresentanza; caduta la proposta so-

vietica di estendere agli uffici periferici il diritto alla inviolabilità dei locali e all'uso del cifrario, sono stati accordati al Rappresentante commerciale ed ai suoi tre sostituti gli stessi privilegi che sono ordinariamente accordati ai membri delle Rappresentanze diplomatiche. L'articolo 3 dello Statuto pone il principio della responsabilità del Governo dell'U.R.S.S., nel cui nome agisce la Rappresentanza commerciale, per i contratti commerciali, conclusi o garantiti in Italia dalla medesima a mezzo delle persone a ciò autorizzate e i cui nomi saranno pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana. Tale pubblicazione rappresenta il miglior correttivo dell'esenzione della Rappresentanza commerciale, stabilita nell'articolo precedente, dell'obbligo di iscrizione nel registro italiano delle imprese.

Qualora i contratti siano stati conclusi, anzichè dalla Rappresentanza commerciale, da istituzioni sovietiche, la Rappresentanza commerciale, potrà garantire l'esecuzione, giusta il secondo comma dell'articolo 5. Se, peraltro, tale garanzia non sia comunque concessa, ogni responsabilità ricadrà esclusivamente sulle istituzioni sovietiche e sui loro beni (articolo 5 comma 1). L'articolo 5, dunque, rappresenta un utile complemento dell'articolo 3.

L'articolo 4 dello Statuto, infine, tratta della competenza dei tribunali italiani e della esecuzione forzata delle relative decisioni emesse contro la Rappresentanza commerciale. È da notare soprattutto che sotto la lettera a) si è emessa la rinuncia alla competenza di tribunali italiani solo in virtù di clausola arbitrale e non anche in forza di deroga convenzionale a favore di un'altra giurisdizione.

ONOREVOLI SENATORI, — Questo rapido esame degli atti firmati a Mosca dalla missione La Malfa è sufficiente a dimostrare l'utilità e la convenienza per l'Italia di disciplinare le sue relazioni commerciali e marittime con l'Unione Sovietica. Con il presente Trattato di commercio e navigazione che sostituisce quello decaduto del 1924 l'Italia ha impostato equamente la particolare sua posizione internazionale, ed ha dimostrato la sua volontà di saldi rapporti economici con l'Europa orientale oltre che con quella occidentale, in vista di intensificare viepiù i suoi scambi con l'estero. La Missione

La Malfa oltre ad aver liquidato la più difficile partita lasciataci dal Trattato di Pace ha così portato in attivo sul bilancio della politica estera italiana un importante elemento di di-

stensione internazionale, dimostrando una volta ancora la volontà del nostro Governo di perseguire una politica di pace e di collaborazione intereuropea.

## DISEGNO DI LEGGE

### Art. 1.

Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare i seguenti accordi conclusi a Mosca, fra l'Italia e l'Unione delle Repubbliche Socialiste, l'11 dicembre 1948:

- a) Trattato di commercio e navigazione;
- b) Statuto giuridico della rappresentanza commerciale dell'Unione delle Repubbliche Socialiste in Italia;
- c) Protocollo di firma.

### Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data agli accordi suddetti a partire dalla loro entrata in vigore.

### Art.

La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

ALLEGATO.

**TRATTATO DI COMMERCIO E DI NAVIGAZIONE****fra la Repubblica Italiana  
e l'Unione delle Repubbliche Sovietiche**

Il PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA ITALIANA, da una parte, e la PRESIDENZA DEL CONSIGLIO SUPREMO DELL'UNIONE DELLE REPUBBLICHE SOVIETICHE SOCIALISTE, dall'altra, animati dal desiderio di contribuire allo sviluppo delle relazioni economiche tra i due Paesi, hanno stabilito di concludere un Trattato di Commercio e di Navigazione ed hanno nominato a questo scopo i loro Plenipotenziari:

Il Presidente della Repubblica Italiana: il Signor Ugo la Malfa, deputato al Parlamento;

La Presidenza del Consiglio Supremo dell'Unione delle Repubbliche Sovietiche Socialiste: il Signor Mikojan Anastas Ivanovich, Ministro del Commercio Estero dell'U.R.S.S. i quali, dopo aver scambiato i loro pieni poteri, trovati in buona e debita forma, si sono accordati sulle disposizioni seguenti:

**Art. 1.**

Le Parti Contraenti si concedono reciprocamente un trattamento benevolo per tutto quanto concerne il commercio fra i due Paesi e prenderanno, nei limiti delle loro rispettive legislazioni, le misure necessarie a facilitare e sviluppare lo scambio reciproco di merci e di servizi.

**Art. 2.**

Le Parti Contraenti si concedono reciprocamente il trattamento della nazione più favorita per tutto quanto riguarda i dazi, le imposte, i diritti doganali e le relative modalità di riscossione; la tariffazione, la classificazione delle merci e quant'altro concerne l'applicazione della tariffa doganale; la restituzione dei dazi, delle imposte e dei diritti doganali; nonchè le prescrizioni, le formalità e i diritti stabiliti per le operazioni di sdoganamento, trasbordo e magazzinaggio delle merci.

**Art. 3.**

I prodotti del suolo e dell'industria originari dal territorio di una delle Parti Contraenti non saranno soggetti in nessun caso, alla loro importazione nel territorio dell'altra Parte, a dazi, imposte e diritti diversi o più elevati, nonchè a prescrizioni o formalità doganali diverse o più onerose di quelle cui sono soggetti o potranno essere soggetti in avvenire gli stessi prodotti del suolo e dell'industria originari da qualsiasi terzo Paese.

Parimenti, i prodotti del suolo e dell'industria originari dal territorio di una delle Parti Contraenti non saranno soggetti in nessun caso, alla loro esportazione verso il territorio dell'altra Parte, a dazi, imposte e diritti diversi o più elevati, nonchè a prescrizioni o formalità doganali diverse o più onerose di quelle cui sono soggetti o potranno essere soggetti in avvenire gli stessi prodotti del suolo e dell'industria esportati nel territorio di qualsiasi terzo Paese.

Art. 4.

I vantaggi, le facilitazioni, i privilegi o i favori, che sono accordati o che potranno essere accordati in avvenire da una delle Parti Contraenti, per quanto concerne la materia prevista dagli articoli 2 e 3 ai prodotti del suolo e dell'industria originari da un terzo Paese qualsiasi oppure destinati all'esportazione verso il territorio di un terzo Paese qualsiasi, saranno accordati agli stessi prodotti dal territorio o destinati all'esportazione verso il territorio dell'altra Parte contraente.

Art. 5.

I prodotti del suolo e dell'industria originari dal territorio di una delle Parti Contraenti, che vengono spediti attraverso il territorio di un terzo Paese, non saranno soggetti, alla loro importazione nel territorio dell'altra Parte contraente, a dazi, imposte o diritti doganali più elevati di quelli cui sarebbero soggetti se importati direttamente dal Paese di origine.

Tali disposizioni si riferiscono tanto alle merci trasportate direttamente, quanto alle merci che durante il trasporto attraverso il territorio di un terzo Paese siano state sottoposte a trasbordo, a reimpallaggio o a deposito nei magazzini.

Art. 6.

Riguardo ai tributi interni gravanti nel territorio di una delle Parti Contraenti sulle merci dell'altra Parte per quanto concerne la produzione, la lavorazione, la circolazione o il consumo delle merci stesse, ognuna delle Parti contraenti adotterà il trattamento da essa stabilito per le merci nazionali oppure il trattamento della nazione più favorita, se quest'ultimo è più vantaggioso per l'altra Parte.

Art. 7.

Le Parti Contraenti s'impegnano a non ostacolare il reciproco scambio di merci con l'imposizione di divieti o restrizioni relativi all'importazione o alla esportazione.

Può derogarsi a tale principio, in quanto i divieti o le restrizioni siano applicabili a tutti i Paesi:

- a) per ragioni di sicurezza pubblica;
- b) nel caso di applicazione a tutte le merci straniere di divieti o restrizioni che siano in relazione con i divieti o le restrizioni stabiliti dalla legislazione interna in materia di produzione, vendita, trasporto e consumo di analoghe merci di origine nazionale;
- c) per ragioni di sicurezza sanitaria, per la lotta contro le malattie delle piante e degli animali e per la protezione dei semi delle piante dalla degenerazione, in quanto tali divieti o restrizioni vengano applicati nei confronti dei paesi che si trovino in identiche condizioni.

## Art. 8.

Al fine di stabilire l'origine dei prodotti importati, ciascuna delle Parti Contraenti può esigere la presentazione di certificati, rilasciati da un ufficio pubblico o da altro ufficio dell'altra Parte, di gradimento del Paese importatore, i quali attestino che la merce da importare è prodotta o fabbricata nel territorio dell'altra Parte Contraente o deve considerarsi tale a seguito della lavorazione subita nel Paese da cui viene importata.

Qualora il certificato d'origine delle merci non sia rilasciato da un ufficio pubblico, deve essere vistato dalle Autorità diplomatiche o dalle competenti Autorità consolari.

Comunque le Parti Contraenti adotteranno reciprocamente il trattamento della nazione più favorita per tutto quanto riguarda le richieste di presentazione di certificati di origine delle merci nonché le prescrizioni e le formalità relative.

La presentazione del certificato di origine non sarà richiesta per i pacchi postali.

## Art. 9.

Sotto l'osservanza delle prescrizioni esistenti in materia d'importazione o esportazioni temporanee, saranno esenti dai dazi e dai diritti di entrata e di uscita:

- a) i campioni di merci;
- b) gli oggetti destinati a prove ed esperimenti nonché gli attrezzi necessari per lavori di montaggio;
- c) gli oggetti destinati ad esposizioni, fiere e concorsi;
- d) gli oggetti da riparare;
- e) gli imballaggi e i recipienti contrassegnati, usati normalmente in commercio per il trasporto delle merci.

## Art. 10.

Alle navi di ciascuna delle Parti Contraenti, ai loro equipaggi, passeggeri e carichi sarà concesso nelle acque territoriali e nei porti dell'altra Parte il trattamento della nazione più favorita per quanto riguarda l'entrata, l'uscita e la sosta; i diritti e le imposte di qualsiasi genere percepiti a nome e a favore dello Stato, dei Comuni, di altri Enti od Organizzazioni; i posti di ormeggio, il carico e lo scarico nei porti, nelle rade, nelle baie, nei bacini; i rifornimenti di combustibili, di acqua e di viveri, nonché l'applicazione di tutte le prescrizioni e formalità.

Le navi di ciascuna delle Parti contraenti godranno, alle stesse condizioni e pagando gli stessi diritti delle navi della nazione più favorita, dei canali, delle chiuse, dei ponti, dei fuochi e dei segnali che servono ad indicare le acque navigabili; dei servizi di pilotaggio; dei magazzini, dei cantieri navali e delle officine di riparazioni; delle gru e degli altri mezzi di carico e scarico.

## Art. 11.

Le navi di una delle Parti contraenti possono passare da uno ad altro o più porti dell'altra Parte sia per consegnare o depositare in tutto o in parte il carico proveniente dall'estero, sia per imbarcare o completare il carico destinato all'estero.

**Art. 12.**

Le navi italiane, le quali entrino in un porto dell'Unione delle Repubbliche Sovietiche Socialiste e rispettivamente le navi sovietiche le quali entrino in un porto italiano soltanto per sbarcarvi una parte delle loro merci, possono, conformandosi alle leggi ed ai regolamenti dei rispettivi Stati, trattenerne a bordo la parte del carico destinata ad altro porto sia dello stesso sia di altro Paese ed esportarla senza obbligo di pagare per essa alcun diritto doganale, portuale od altro qualsiasi, salvo quelli stabiliti per la sorveglianza.

Col permesso delle Autorità competenti, i trasbordi diretti di merci da una nave all'altra possono effettuarsi senza passare attraverso depositi intermedi a terra o galleggianti e senza pagamento di alcuna imposta o diritto, salve le spese per la sorveglianza.

**Art. 13.**

Qualora una nave di una delle Parti contraenti subisca naufragio o altro sinistro sulle coste dell'altra Parte, la nave ed il carico godranno degli stessi vantaggi e benefici che siano accordati dalle leggi e dai regolamenti della rispettiva Parte in simili circostanze alle navi e ai carichi della nazione più favorita. Al capitano, all'equipaggio ed ai passeggeri, come pure alla nave ed al carico, sarà prestato in ogni momento l'aiuto e l'assistenza necessari nella stessa misura e circostanze dovuti alle navi nazionali.

Gli oggetti salvati dalla nave che abbia subito naufragio o altro sinistro non saranno sottoposti ad alcun dazio o diritto doganale, salvo il caso che questi oggetti siano destinati al consumo interno del Paese.

**Art. 14.**

La nazionalità delle navi sarà accertata secondo le leggi del Paese al quale la nave appartiene in base ai documenti ed alle patenti esistenti a bordo della nave e rilasciati dalle Autorità competenti.

I certificati di stazza e gli altri documenti tecnici navali relativi, rilasciati o riconosciuti da una delle Parti contraenti, saranno riconosciuti anche dall'altra Parte.

Conseguentemente le navi di ciascuna delle Parti contraenti, munite dei certificati di stazza legalmente rilasciati, saranno esenti da una seconda misurazione nei porti dell'altra Parte e la capacità netta della nave indicata nel certificato sarà presa come base per il calcolo dei diritti portuali.

**Art. 15.**

Le disposizioni del presente Trattato non si estendono:

- a) all'esercizio dei servizi portuali, compreso il pilotaggio e il rimorchio;
- b) alla navigazione di cabotaggio. Non si considera, tuttavia, cabotaggio il viaggio delle navi di ciascuna Parte contraente da un porto dell'altra Parte in altro porto della medesima allo scopo di sbarcare in tutto o in parte il carico proveniente dall'estero oppure allo scopo di imbarcare l'intero carico o parte di esso destinato all'estero.

## Art. 16.

Ciascuna delle Parti contraenti s'impegna a non usare, in materia di transito dei passeggeri, dei bagagli, e delle merci dell'altra Parte, un trattamento diverso da quello usato ai passeggeri, ai bagagli e alle merci di un terzo Paese qualsiasi.

In quanto il transito sia permesso, le merci in transito, provenienti dal territorio di una delle Parti contraenti o dirette verso lo stesso, saranno reciprocamente esenti, nel territorio dell'altra Parte, da qualsiasi imposta o diritto di transito, sia che esse transitino direttamente, sia che, durante il transito medesimo, debbano essere scaricate, depositate in magazzino o caricate di nuovo.

Il libero transito è in ogni caso assicurato ai passeggeri ed al loro bagaglio, sotto l'osservanza delle prescrizioni stabilite al riguardo da ciascuna delle Parti contraenti.

## Art. 17.

Nel trasporto di merci, di passeggeri e di bagagli per ferrovia, per via ordinaria e per via d'acqua, le Parti contraenti si concederanno reciprocamente il trattamento della nazione più favorita per tutto quanto concerne l'accettazione del carico, le modalità e le tariffe del trasporto nonché i diritti ad esso connessi.

## Art. 18.

L'Unione delle Repubbliche Sovietiche Socialiste avrà in Italia la sua Rappresentanza commerciale, il cui Statuto giuridico è regolato dalle disposizioni dell'Allegato al presente Trattato e ne forma parte integrante.

## Art. 19.

Le persone giuridiche e le società commerciali, costituite sul territorio di una delle Parti contraenti in conformità alle leggi vigenti nel territorio della medesima, saranno riconosciute come tali sul territorio dell'altra Parte.

Le persone giuridiche, le società commerciali nonché i cittadini di una delle Parti contraenti avranno diritto di rivolgersi ai tribunali dell'altra Parte, tanto per proporre delle domande, quanto per difendersi.

## Art. 20.

Le disposizioni del presente Trattato non si estendono:

a) ai vantaggi già accordati o che potranno essere accordati in avvenire da una delle Parti contraenti al fine di facilitare i rapporti di frontiera con Stati limitrofi;

b) ai vantaggi derivanti da una unione doganale già conclusa da una delle Parti contraenti o che potrà essere conclusa in avvenire;

c) ai vantaggi speciali che una delle Parti potrà concedere in avvenire a territori aventi uno speciale statuto giuridico internazionalmente riconosciuto e precisamente a territori che possano essere concessi alla medesima in amministrazione fiduciaria.

## Art. 21.

Le Parti contraenti, acconsentendo a riconoscere qualsiasi clausola arbitratale relativa alle controversie concernenti i contratti commerciali conclusi dai loro cittadini, enti e istituzioni, s'impegnano a dare esecuzione alle decisioni arbitrali su tali controversie, purchè ricorrano le seguenti condizioni:

a) che la decisione abbia acquistato forza di sentenza definitiva secondo la legislazione del Paese in cui è stata emessa;

b) che la decisione non sia in contraddizione con l'ordine pubblico del Paese in cui è richiesta l'esecuzione della decisione stessa.

L'esecuzione delle decisioni arbitrali viene regolata dalla legislazione del Paese in cui essa è richiesta.

## Art. 22.

Il presente Trattato avrà la durata di cinque anni, sarà ratificato nel più breve termine ed entrerà in vigore alla data dello scambio delle ratifiche, che avrà luogo in Roma.

Se nessuna delle Parti contraenti notificherà per iscritto dodici mesi prima della scadenza di detto termine la sua intenzione di denunciare il Trattato, esso resterà in vigore fino allo scadere di un anno a partire dal giorno in cui l'una o l'altra delle Parti l'avrà denunciato.

IN FEDE DI CHE i Plenipotenziari delle due Parti contraenti hanno sottoscritto il presente Trattato e vi hanno apposto i loro sigilli.

FATTO a Mosca, l'11 dicembre 1948 in doppio originale in italiano e in russo, i due testi facenti egualmente fede.

UGO LA MALFA.

A. I. MIKOJAN.

Allegato al Trattato di Commercio e di Navigazione fra la Repubblica Italiana e l'Unione delle Repubbliche Sovietiche Socialiste dell'11 dicembre 1948

## **STATUTO GIURIDICO**

### **della Rappresentanza commerciale dell'Unione delle Repubbliche Sovietiche Socialiste in Italia**

#### Art. 1.

La Rappresentanza commerciale dell'Unione delle Repubbliche Sovietiche Socialiste in Italia esercita le seguenti funzioni:

- a) contribuisce allo sviluppo delle relazioni economiche fra l'Unione delle Repubbliche Sovietiche Socialiste e l'Italia;
- b) rappresenta gli interessi dell'Unione delle Repubbliche Sovietiche Socialiste in Italia in tutto ciò che concerne il commercio estero;
- c) esercita il commercio fra l'Unione delle Repubbliche Sovietiche Socialiste e l'Italia.

#### Art. 2.

La Rappresentanza commerciale costituisce parte integrante dell'Ambasciata dell'Unione delle Repubbliche Sovietiche Socialiste in Italia ed ha la sua sede a Roma.

Il Rappresentante commerciale dell'Unione delle Repubbliche Sovietiche Socialiste in Italia e i suoi tre sostituti godono di tutte le immunità e i privilegi accordati ai membri delle Rappresentanze diplomatiche.

Gli impiegati della Rappresentanza commerciale e dei suoi Uffici, che siano cittadini dell'U.R.S.S., saranno esenti dalle imposte italiane sul reddito, che essi percepiranno per il servizio presso il Governo dell'U.R.S.S.

La Rappresentanza commerciale ha diritto di aprire propri Uffici nelle città di Milano, Genova e Napoli. L'apertura di Uffici della Rappresentanza commerciale in altre città d'Italia può aver luogo a seguito di accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo dell'U.R.S.S. La condizione giuridica degli Uffici della Rappresentanza commerciale sarà determinata d'accordo tra le due Parti.

I locali occupati dalla Rappresentanza commerciale godono dell'extraterritorialità.

La Rappresentanza commerciale ha diritto di servirsi del cifrario.

La Rappresentanza commerciale non è soggetta alle norme relative al registro delle imprese.

## Art. 3.

La Rappresentanza commerciale agisce in nome del Governo dell'U.R.S.S. Il Governo dell'U.R.S.S. è responsabile soltanto per i contratti commerciali che saranno conclusi o garantiti in Italia dalla Rappresentanza commerciale e firmati dalle persone a ciò autorizzate.

La Rappresentanza commerciale comunicherà al Ministero degli Affari Esteri d'Italia i nomi delle persone autorizzate ad agire legalmente in suo nome nonchè le indicazioni sulla competenza di ciascuna di queste persone a firmare impegni commerciali, affinchè ne avvenga la pubblicazione nell'Organo ufficiale della Repubblica italiana.

## Art. 4.

Le immunità ed i privilegi accordati alla Rappresentanza commerciale si estendono alla sua attività commerciale con le seguenti eccezioni:

a) le controversie concernenti i contratti commerciali conclusi o garantiti sul territorio italiano dalla Rappresentanza commerciale sono soggette, in mancanza di clausola arbitrale, alla competenza dei tribunali italiani e saranno definite in conformità della legislazione italiana, salva diversa disposizione dei singoli contratti. Non sono ammesse tuttavia azioni cautelari contro la Rappresentanza commerciale;

b) è consentita l'esecuzione forzata delle decisioni definitive dei tribunali emesse contro la Rappresentanza commerciale sulle predette controversie; ma essa può estendersi soltanto alle merci, ai crediti e alle altre attività della Rappresentanza commerciale, che si riferiscono direttamente alle operazioni commerciali da essa compiute.

## Art. 5.

Le responsabilità per qualsiasi contratto commerciale concluso senza la garanzia della Rappresentanza commerciale da qualsiasi istituzione sovietica ricade soltanto sulle predette istituzioni e l'esecuzione relativa a questi contratti potrà attuarsi solo sui loro beni.

La Rappresentanza commerciale può dare la sua garanzia per i contratti conclusi fra una istituzione sovietica e qualsiasi persona fisica, società commerciale o persona giuridica italiana.

UGO LA MALFA.

A. I. MIKOJAN.

## PROTOCOLLO

In occasione della firma in data odierna del Trattato di Commercio e di Navigazione tra la Repubblica italiana e l'Unione delle Repubbliche Sovietiche Socialiste, i sottoscritti plenipotenziari si sono accordati su quanto segue:

1° Il disposto dell'articolo 7 del Trattato non si riferisce alle restrizioni quantitative alla importazione ed alla esportazione delle merci in vigore alla data della firma del presente Protocollo o che saranno adottate in avvenire da una delle Parti Contraenti in relazione al regolamento degli scambi commerciali con l'estero e dei relativi pagamenti.

Tali restrizioni saranno tuttavia applicate in modo che non ne derivi alcuna discriminazione a danno dell'altra Parte. Non verranno considerati discriminatori gli accordi che ciascuna delle Parti contraenti concluda con qualsiasi terzo Paese al fine di stabilire l'equilibrio dei reciproci pagamenti relativi agli scambi commerciali con tale Paese.

Non saranno adottate restrizioni di nessuna specie nei riguardi della importazione e della esportazione delle merci previste dai contingenti che saranno stabiliti dagli accordi commerciali tra i due Governi, come pure nei riguardi della importazione e della esportazione delle merci da effettuarsi in base ai contratti regolarmente autorizzati e conclusi durante il periodo di validità dei menzionati accordi commerciali.

2° Nessun beneficio nei riguardi del pagamento delle imposte e dei diritti previsti dal primo comma dell'articolo 10 del menzionato Trattato potrà essere invocato da una delle Parti contraenti, ove essa non accordi lo stesso beneficio all'altra Parte.

FATTO a Mosca l'11 dicembre 1948 in due esemplari in italiano e in russo, i due testi facenti egualmente fede.

UGO LA MALFA.

A. I. MIKOJAN.